

===== ALLEGATO "A" al n. 98.732/10.696 di rep. =====
===== STATUTO - ASSOCIAZIONE ONLUS =====
===== DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA =====
Art. 1) E' costituita una Associazione denominata: =====
===== "DISABILI NO LIMITS - O.N.L.U.S." =====
===== - organizzazione non lucrativa di utilità sociale - =====
Art. 2) L'Associazione apolitica e apartitica non ha fini di lucro. Es-
sa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.===
Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore consi-
derato di utilità sociale e precisamente nel settore dell'assistenza
sociale e socio sanitaria all'individuo disabile per il quale le fina-
lità di solidarietà sono correlate alla condizione dei destinatari,
consentendo allo stesso una vita autonoma e gratificante. =====
L'associazione si propone di perseguire l'attività diretta a procurare
vantaggi a soggetti svantaggiati esterni all'organizzazione. =====
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere dirette
ad arrecare in generale benefici esclusivamente ai soggetti "svantag-
giati a causa di condizioni fisiche. =====
In via di principio, pertanto, nel suddetto settore le attività non de-
vono essere a beneficio dei soci, associati o partecipanti della ON-
LUS, ovvero dei fondatori, dei componenti degli organi amministrativi e
di controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizza-
zione o ne facciano parte, di soggetti che effettuano erogazioni libe-
rali a favore dell'organizzazione, dei loro parenti entro il terzo gra-
do e dei loro affini entro il secondo grado. =====
Questi ultimi soggetti, qualora versino nelle stesse condizioni di
svantaggio fisico, o psichico, che qualificano come solidaristica l'at-
tività dell'ente, possono essere beneficiari delle attività istituzio-
nali dell'organizzazione. =====
La valutazione della condizione di "svantaggio" costituisce un giudizio
complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni
di obiettivo disagio, connesso a situazioni fisiche e psichiche parti-
colarmente invalidanti. =====
Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio nei
seguenti casi: =====
- disabili fisici e psichici senza distinzioni: amputati di arto, para-
plegici e tetraplegici, cerebrolesi, spastici, audiolesi e non vedenti,
affetti anche da malattie comportanti menomazioni non temporanee; =
- anziani non autosufficienti in condizioni di invalidità fisica. =
L'Associazione si propone di: =====
a) svolgere sul territorio attività in favore dei portatori di handi-
cap, in modo da consentire a tutti un normale inserimento nella vita
sociale; =====
- intessere rapporti con imprese operanti nel settore delle protesi on-
de ottenere forniture a basso costo o addirittura gratuite, che a sua
volta l'Associazione donerà a soggetti disabili in situazioni indigen-
ti, quali ad esempio anziani con pensioni minime e adolescenti apparte-
nenti a nuclei familiari con bassi redditi. =====
Il principio fondamentale dell'Associazione è di consentire l'utilizzo
delle tecnologie ai soggetti disabili, riducendo la distanza funzionale
rispetto al soggetto normodotato e consentire agli stessi una vita au-
tonoma e gratificante; =====
b) promuovere e realizzare iniziative rivolte alla rieducazione fisi-
ca-sanitaria dei disabili, alla qualità dell'assistenza e al reinseri-
mento sociale, quali riabilitazione in centri specializzati, pratica
sportiva in centri e associazioni riconosciute dal Comitato Paralimpico
Italiano, agevolazioni fiscali ecc.; =====
c) promuovere collegamenti associativi con altre organizzazioni di vo-
lontariato e l'interazione con altri soggetti sociali e con servizi
pubblici; =====

d) promuovere, progettare, organizzare e gestire servizi di orientamento, formazione e riqualificazione professionale ai vari livelli; ==
e) diffondere la pratica sportiva con promozione dello sport dilettantistico e con creazione di gruppi sportivi nei settori più congeniali dell'Associazione; onde consentire un miglioramento delle condizioni di salute del praticante, maggiori possibilità di socializzazione ed una presa di coscienza di se stessi che spesso porta ad un continuo superamento del limite e consente al disabile di vivere meglio la propria disabilità; =====

f) svolgere attività di istruzione e formazione. =====
E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, e non prevalenti, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni. =====

E' da considerare per esempio attività strutturalmente funzionale, sotto l'aspetto materiale, a quelle istituzionali la vendita di depliant in occasione di campagne di sensibilizzazione. =====

E' da considerare per esempio attività accessoria per natura, in quanto integrativa di quella istituzionale, la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche. =====

L'attività di reperimento dei fondi non può costituire un'autonoma attività, ma deve svolgersi nel contesto dell'attività istituzionale e in stretta connessione con quest'ultima. =====

Art. 3) L'Associazione ha sede in Milano, Via Antonio Locatelli numero 2 ed ha durata fino al 31 dicembre 2060. =====

===== PATRIMONIO =====

Art. 4) Il patrimonio è formato: =====

a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione; =====

b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche; =====

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; =====

d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione, quale ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione. =====

===== ASSOCIATI =====

Art. 5) Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche maggiori di età, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi. =====

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.=====

Il contributo associativo non è in alcun modo ripetibile, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo nè in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile. =====

Gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto. =====

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo con espressa previsione per i maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. =====

Art. 6) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato caduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Gli associati devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Comitato direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Art. 7) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente ed il Vice Presidente
- il Revisore od il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA

Art. 8) Gli associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessaria la maggioranza degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Comitato direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Comitato direttivo e del Revisore o del Collegio dei revisori dei conti.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Comitato direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Revisore o del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le assemblee devono essere presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo, in difetto, assumerà la funzione di Presidente, l'Amministratore designato dalla maggioranza degli intervenuti.

E' escluso il voto per delega. Nel caso in cui la ONLUS diventi di livello nazionale, ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9) Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette eletti dall'Associazione anche tra i non soci. Dura



in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. =====

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice presidente. =====

Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli. =====

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Comitato che li ha eletti. =====

La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute. =====

Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti le dimissioni, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Comitato. =====

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. =====

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione. =====

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione; è convocato dal Presidente, dal Vice presidente o da un terzo dei suoi componenti. =====

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. =====

===== PRESIDENTE =====

Art. 10) Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice presidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo. =====

===== REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI =====

Art. 11) Possono essere nominati un Revisore od un Collegio dei Revisori dall'Assemblea. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo. La carica di Revisore è inconciliabile con quella di Consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte. =====

===== BILANCIO =====

Art. 12) L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. =====

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.=====

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. =====

Art. 13) L'Associazione, che ha durata illimitata, si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.: =====

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;=====

b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.
In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 14) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.

F.TI:

VERSACE GIUSEPPINA

DOMENICO FORTUNATO VERSACE

CATERINA SCAMBIA

LAURA ANNA BERNES

BARBARA LEO - NOTAIO

COPRACCA

15/12/2011



==
==
==
==
-
==
==
==
e
o
==
;
o-
-
==
o
==
==
i-
==
==
o-
ne
i
.n-
ed
==
30
l-
l-
==
i
.
im-
==
ndo
==
;